

**“RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELL’EX MERCATINO COMUNALE CON NUOVA DESTINAZIONE D’USO A CENTRO POLIFUNZIONALE – 1° LOTTO FUNZIONALE”.**

**CUP: D78C17000130004 CIG: 7321990949**

**QUESITO N° 1 – SUBAPPALTO LAVORAZIONI IN CATEGORIA OS 30**

*Con la presente siamo a chiedere se la scrivente può partecipare alla gara di cui in oggetto in forma singola avendo categoria OG1 V e subappaltare per intero la categoria OS 30. (...)*

**RISPOSTA AL QUESITO N° 1**

Per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS 30, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell’articolo 12 commi 2 lettera b) della Legge 23 maggio 2014 n. 80, è obbligatoria la qualificazione in proprio, diversamente, deve essere dichiarato il subappalto delle medesime ad impresa in possesso della relativa qualificazione, oppure deve essere dichiarata la costituzione di ATI verticale con impresa mandante in possesso della qualificazione per l’opera scorporabile.

Ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avalvalimento.

In caso di subappalto il concorrente ha l’obbligo di possedere in categoria prevalente una classifica che copra l’importo della prevalente stessa e – cumulativamente - l’importo della citata categoria comunque non posseduta (pertanto **OG 1 classifica IV<sup>A</sup>**).

Si evidenzia tuttavia, ai sensi dell’art. 105 comma 5, che l’eventuale subappalto delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (SIOS), ove presenti, non può superare il 30% dell’importo delle opere stesse. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105, comma 2.

**QUESITO N° 2: PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE IN CASO DI CONSORZIO**

*Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, si chiede se per effettuazione della presa visione della documentazione di gara prescritta al punto 8.3 del disciplinare, nel caso di partecipazione come consorzio è possibile delegare il direttore tecnico dell’impresa consorziata indicata come esecutrice dei lavori.*

**RISPOSTA AL QUESITO N° 2**

Il titolare, il legale rappresentante, il Direttore Tecnico oppure personale dipendente (con rapporto di lavoro non occasionale) con qualifica tecnica, appositamente munito di delega rilasciata dai titolari o dai legali rappresentanti della impresa, devono obbligatoriamente prendere visione della documentazione tecnica amministrativa e degli elaborati progettuali.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, la presa visione deve essere effettuata a cura del consorzio.